



## IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sig.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini	Presidente
Dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
Dott. Andrea Carena	Giudice

- Letto il ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall. depositato in data 13.5.2019 con il quale la OMLAT s.r.l. (C.F. / P. IVA 09192700012), con sede in Ceresole D'Alba, Via Carmagnola, 24, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Franco Giaccone, elettivamente domiciliata in Milano, via Olmetto, 3, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Pattarini, Vanni Marco Ribechi e Pietro Cafagna, che la rappresentano e difendono come da procura in atti, ha presentato domanda di concordato con riserva;

- letti il piano e la proposta di concordato depositati nel termine assegnato e successivamente prorogato dal Tribunale con cui la OMLAT s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato;

- letta la memoria integrativa ex art. 162, comma 1, l. fall. depositata in data 3.12.2019;

- letta l'ulteriore memoria integrativa depositata in data 14.2.2020 e sentiti la ricorrente, il Commissario giudiziale e il creditore Akadi s.r.l. (richiedente il fallimento della Omlat nel procedimento prefallimentare n. 13/2019) all'udienza del 20.2.2020 fissata ai sensi dell'art. 162, 2° comma, l.f.;

- esaminati gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 13.5.2019, la società istante OMLAT s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, come successivamente prorogato, la OMLAT ha depositato una proposta di concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall.

Il Piano prevede, in sintesi, che l'attivo necessario per il soddisfacimento dei creditori sia realizzato mediante i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività, secondo quanto previsto nel piano economico finanziario allegato al ricorso.

In particolare la proposta originaria prevedeva di realizzare un attivo sufficiente a soddisfare – in un arco temporale di cinque anni dall'apertura della procedura di concordato e secondo le scansioni temporali dettagliatamente indicate nel Piano – integralmente i creditori in prededuzione, i creditori assistiti da privilegio speciale nella misura della capienza dei beni, i creditori privilegiati ex art. 2.751 *bis* c.c. e i crediti previdenziali; nella misura del 15% i crediti chirografari dei fornitori strategici;



nella misura del 10% i crediti chirografari delle banche e tributari; nella misura del 5% i crediti chirografari dei fornitori non strategici e gli altri crediti chirografari.

A seguito del decreto del 24.1.2020 con cui il Tribunale ha rilevato che la suddetta suddivisione in classi avrebbe potuto confliggere con l'ordine legale dei privilegi e con la disposizione di cui all'art. 182 ter l.f., la quale prevede che i crediti tributari privilegiati non possono essere soddisfatti in misura deteriore rispetto a quella offerta ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, la ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale ha modificato la proposta, riconoscendo ai creditori chirografari strategici la stessa percentuale di soddisfacimento prevista in favore dei crediti tributari ossia il 10%.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
- b. relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 9.5.2019;
- c. elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- d. piano di concordato;
- e. relazione del professionista attestatore, rag. Erol Garbin, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.;
- f. proposta di trattamento dei debiti tributari e previdenziali ex art. 182 ter l. fall.
- g. relazione ex art. 160 comma 2 L. Fall. a firma della dott.ssa Elena Colombo

La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario prevede la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa attualmente esercitata (avente ad oggetto la produzione di elettromandri per macchine utensili) dalla quale la ricorrente si attende in particolare il raggiungimento di un giro d'affari di € 9.250.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, di € 9.481.250,00 per l'esercizio 2021 e di € 9.718.281,00 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

In tal modo si prevede di realizzare un attivo sufficiente per il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione, dei creditori assistiti da privilegio speciale nella misura della capienza dei beni, dei creditori privilegiati ex art. 2.751 bis c.c. e dei crediti previdenziali (questi ultimi con degrado



temporale oltre l'anno dall'omologa); nella misura del 10% dei crediti chirografari dei fornitori strategici; nella misura del 10% dei crediti chirografari delle banche e dei crediti chirografari degradati dell'Erario; nella misura del 5% dei crediti chirografari dei fornitori non strategici e degli altri crediti chirografari.

In relazione al diverso grado di soddisfacimento previsto i crediti sono stati suddivisi, come precisato nella memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall. e nell'ulteriore memoria integrativa del 14.2.2020, in sette classi, di cui sei ammesse al voto, che raggruppano rispettivamente: I) le banche privilegiate in forza di ipoteca su immobile della ricorrente sino alla capienza del valore dell'immobile stimato con relazione ex art. 160 comma 2 L. Fall., per cui è previsto il pagamento integrale (tale classe, essendo previsto il soddisfacimento integrale della quota del debito in questione, non è quindi ammessa al voto); II) i crediti delle banche per la parte eccedente il valore stimato del bene ipotecato, degradati al chirografo, per cui è previsto il pagamento nella misura del 10%; III) i fornitori chirografari strategici per cui è previsto il pagamento nella misura del 10%; IV) i fornitori chirografari non strategici e gli altri debiti chirografari per cui è previsto il pagamento nella misura del 5%; V) i crediti previdenziali per cui è previsto il pagamento integrale oltre l'anno dall'omologazione; VI) i crediti tributari per cui è previsto il pagamento nella misura del 10%; VII) i crediti tributari degli enti locali e i crediti di altre forme di previdenza per cui è previsto il pagamento nella misura del 10%.

Tali classi appaiono correttamente formate in modo omogeneo, tenendo conto del titolo della preferenza e della natura dei crediti.

In particolare si osserva che con la memoria integrativa del 14.2.2020, che ha ridotto la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari strategici dal 15% al 10%, così equiparandola a quella offerta ai crediti tributari, è stato superato il rilievo formulato dal Tribunale in merito alla possibile violazione dell'art. 182 ter l.f., laddove prevede che il trattamento dei crediti tributari privilegiati non può essere meno vantaggioso rispetto a quello previsto per i creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. Tale modifica della proposta, avendo allineato quest'ultima al disposto della norma in oggetto, assorbe l'esame di ogni ulteriore questione in proposito, ivi compresa quella relativa alla riconducibilità alla nozione di "finanza esterna" dell'attivo concordatario derivante dalla prosecuzione dell'attività aziendale.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno inoltre evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare. In caso di fallimento e di conseguente cessazione dell'attività, il valore dell'azienda sarebbe infatti significativamente ridotto e la vendita dei singoli cespiti aziendali, sulla base dei valori stimati risultanti dalle relazioni in atti, non consentirebbe di avvicinare il valore dell'attivo viceversa conseguibile mediante i flussi di cassa generati dalla continuazione dell'attività; inoltre ne deriverebbe un probabile aumento del passivo, tenuto conto ad esempio delle indennità di fine rapporto che dovrebbero essere corrisposte ai lavoratori licenziati. In particolare nell'alternativa fallimentare i crediti previdenziali, secondo quanto confermato anche dall'attestatore, sarebbero presumibilmente soddisfatti in misura inferiore per € 782.266,00 mentre non vi sarebbe alcuna capienza per i crediti erariali.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, appaiono quindi sussistere i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.



Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito al commissario giudiziale, il quale esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al parziale o totale degrado al chirografo dei crediti privilegiati ipotecari e dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare è stata prodotta la relazione di stima asseverata della dott.ssa Elena Colombo, avente ad oggetto l'intero compendio aziendale, da cui emerge che il valore complessivo stimato dell'attivo realizzabile in caso di liquidazione ammonta a € 4.188.024,00 e non consentirebbe quindi, come già evidenziato, di soddisfare i predetti crediti degradati, pur tenuto conto della loro collocazione preferenziale, in misura superiore a quella prevista nel piano di concordato in continuità. La durata del piano, indicata in cinque anni, appare infine ragionevole, essendo in linea con i termini di durata massima delle liquidazioni concorsuali previsti dalla normativa vigente (legge n. 89/2001). In conclusione, sussistono i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, 161, 186 bis, l. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da OMLAT s.r.l.

#### DELEGA

alla procedura il dott. Marco Bottallo

#### NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Giorgio Todeschini

#### DISPONE

la convocazione dei creditori per il 16.6.2020 ore 11,00

#### FISSA

al 31.3.2020 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

#### STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 100.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

#### ORDINA

alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 20.2.2020


IL GIUDICE ESTENSORE

Marco Bottallo



IL PRESIDENTE

Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 3 MAR 2020

IL CANCELLIERE

